

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI C.D. SPESOMETRO

Come ormai di consueto dall'anno d'imposta 2010, scade nei prossimi giorni il termine utile per l'invio della comunicazione dei dati rilevanti a fini IVA ai sensi dell'art. 21, DL 78/2010. La comunicazione è nota come "Spesometro".

Trattasi dell'ultimo adempimento annuale, relativamente all'anno d'imposta 2016, infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 193/2016, a partire dall'anno d'imposta 2017 esso verrà sostituito da altri adempimenti

In merito, e a titolo meramente informativo, si segnala che detti nuovi adempimenti sono nell'ordine: liquidazioni IVA telematiche e comunicazione delle fatture emesse e ricevute; essi sono stati oggetto del recentissimo Provvedimento prot. 58793 del 27 marzo 2017, il quale ha fornito le primissime indicazioni e specifiche tecniche su di essi.

SOGGETTI INTERESSATI

Sono obbligati alla presentazione dello Spesometro tutti i soggetti titolari di partita IVA che abbiano posto in essere nell'anno d'imposta 2016 operazioni rilevanti a fini IVA (imponibili, non imponibili, esenti).

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione:

- i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, primo e secondo comma del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità);
- i contribuenti soggetti al nuovo regime forfetario ex L. 190/2014;
- lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, nell'ambito delle attività istituzionali diverse da quelle previste dall'art. 4 del DPR n. 633/72.

OPERAZIONI INTERESSATE

Le operazioni interessate dalla comunicazione sono:

1. le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali vige obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'importo;
2. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c'è l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a 3.000 euro al netto dell'Iva (esclusi i commercianti al dettaglio e gli operatori turistici);
3. le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del DPR 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione Europea ovvero dello Spazio Economico Europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

NOVITA'

L'Agenzia delle Entrate ha diramato un comunicato stampa ufficiale per anticipare il contenuto di un provvedimento della direzione generale delle Entrate. Il contenuto riprende sostanzialmente gli elementi cardine della comunicazione polivalente già presenti negli anni scorsi:

- esclusione anche per il 2016 delle Amministrazioni pubbliche e quelle autonome dall'invio dello Spesometro. Il provvedimento recepirà anche le richieste di commercianti al dettaglio e **tour operator**, limitando, anche per quest'anno, l'obbligo di comunicazione delle operazioni Iva per questi soggetti;
- nell'ottica di semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, inoltre, i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera Sanitaria, compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari, possono non indicare nel Modello polivalente dello Spesometro i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dallo Spesometro, anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria. Operazioni con Paesi Black list e Comunicazione Polivalente 2017;
- **commercianti al dettaglio e tour operator, resta il tetto dei 3mila euro. Anche quest'anno i soggetti che operano al dettaglio (art. 22 del DPR n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell'Iva, effettuate nel 2016 mentre i tour operator (art. 74-ter del DPR n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'Iva.**

DUPLICE SCADENZA

Secondo le istruzioni la periodicità della liquidazione IVA, al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello:

- **entro l'10/4 per i contribuenti mensili;**
- **entro il 20/4 per i contribuenti trimestrali.**

RITARDATA PRESENTAZIONE, SOSTITUZIONE, INTEGRAZIONE

Per i soggetti obbligati alla compilazione e alla trasmissione telematica dello Spesometro che omettono, o ritardano o falsificano la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA è prevista una sanzione amministrativa disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 21 del D.L. 78/2010 che prevede per la trasmissione della Comunicazione con dati incompleti o non veritieri, una sanzione di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 compresa tra un minimo di Euro 250 ed un massimo di Euro 2.000.

Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni e ritardi, di sanare la propria posizione debitoria con il Fisco ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso Spesometro che prevede la sanzione ridotta a 1/8 del minimo (pari a 31,25 euro).

È consentito, al contempo, la possibilità di sanare la posizione inviando una dichiarazione integrativa e sostitutiva che vada a correzione di quella originariamente trasmessa, nello specifico "è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati".

Distinti saluti

Dott.ssa Angela Cunzio